



Fabrizio Corona*

La tutela del patrimonio digitale oltre la vita**

SOMMARIO: 1. L'evoluzione del fine vita nel web 2.0. – 1.1. L'approccio utente-rete 2.0 – 1.2. Aspetti sociologici – 1.3. Come cambia la percezione del “fine vita” – 2. Il diritto nella rete: la tutela della personalità oltre la vita – 3. Alcune soluzioni adottate dal provider e Social Network – 4. Una prospettiva de iure condendo: la dichiarazione dei diritti di internet – 5. Una metamorfosi del concetto di patrimonio – 6. Il patrimonio digitale online e offline – 7. Come disporre dell'eredità digitale – 7.1. Testamento – 7.2. Esecutore testamentario – 7.3. Il mandato post mortem exequendum – 7.4. Rischi connessi alla devoluzione dell'eredità di-gitale – 8. Il valore delle disposizioni digitalizzate di ultima volontà – 9. Rilievi conclusivi.

1. *L'evoluzione del fine vita nell'era del Web 2.0*

Con la locuzione *Web 2.0* si è soliti indicare il netto cambiamento che ha interessato l'approccio dell'utente con la rete.

Non ne esiste, tuttavia, una precisa e univoca definizione: il concetto di Web 2.0 nasce durante una sessione di conferenze di brainstorming, tenutesi a partire dall'Ottobre 2004 tra Tim O'Reilly (fondatore e amministratore della *O'Reilly Media, Inc.*) e *Media Live International* (società impegnata nell'organizzazione di eventi per l'industria della tecnologia dell'informazione)¹.

Nondimeno, attorno ad esso un ampio dibattito è, ad oggi, ancora in corso.

Uno dei primi tentativi di fornire una descrizione di cosa sia il Web 2.0 fu fatto proprio da Tim O'Reilly: “ Il Web 2.0 è la rete come piattaforma, [...]; le applicazioni del Web 2.0 sono quelle che permettono di ottenere la maggior parte dei vantaggi intrinseci della piattaforma: fornendo il software come un servizio in continuo aggiornamento che migliora più le persone lo utilizzano sfruttando e mescolando i dati da sorgenti multiple, tra cui gli utenti, i quali forniscono i propri contenuti e servizi in un modo che permette il riutilizzo da parte di altri utenti, creando una serie di effetti attraverso un ‘architettura della partecipazione.’”²

* Docente di Informatica Giuridica presso Università Telematica Giustino Fortunato. PhD Student presso l'Università Niccolò Cusano.

** Contributo sottoposto a *peer review*.

¹ T. O'REILLY, *What is web 2.0*, in *Communication & Strategies*, n. 65, 2007, 17.

² G. PRATI, *Web 2.0. Internet è cambiato*, Trento, Uni Service, 2007, 14 ss. Traduzione da: “*Web 2.0: compact definition*”, 1° ottobre 2005; http://radar.oreilly.com/archives/2005/10/web_20_compact_definition.html.

Lo stesso autore, insieme a Dale Dougherty (fondatore e amministratore della *Maker Media, Inc.*), è colui che ne ha coniato l'espressione (successivamente diffusasi nel web al punto da contare 9,5 milioni di citazioni in Google nel 2005 e 135 milioni nel 2007³).

Dalla definizione sopra riportata, è possibile enucleare le caratteristiche principali del Web 2.0⁴:

- il software diventa un servizio (e non più un prodotto/pacchetto pronto da acquistare);
- i dati provengono da sorgenti multiple tra cui, in particolare, l'utente occupa un ruolo rilevante;
- la parola chiave diventa *partecipazione*.

Come anticipato, però, quella appena descritta non è l'unica definizione di Web 2.0. Ad esempio, Giuliano Prati ha provato ad offrirne una definizione *a contrario*, elencando, cioè, tutti (o quasi) gli elementi che sicuramente non gli appartengono⁵:

- Il Web 2.0 non deve essere inteso come una nuova versione, avanzata rispetto alla prima, del Web (come suggerirebbe la tecnica utilizzata per la nomenclatura); infatti la tecnologia e il linguaggio restano esattamente gli stessi.
- Il Web 2.0 non va confuso con "Internet 2", espressione che dà il nome ad un consorzio no profit il quale ha per scopo lo sviluppo di nuove tecnologie informatiche.
- Il Web 2.0 non si identifica con una versione di internet all'avanguardia che può essere utilizzata solo da chi possiede un software o un hardware specifico.

Inoltre, per altri autori, il termine Web 2.0 rappresenterebbe quella che in gergo è chiamata *buzzword*, precisamente "*meaningless marketing buzzword*"⁶, vale a dire un termine che non ha un vero e proprio significato ma che è in voga, alla moda, in breve una trovata pubblicitaria.

Tim Berners Lee, inventore assieme a Robert Calliau del *World Wide Web*, si è spinto addirittura a dichiarare l'inesistenza del Web 2.0: a suo avviso, condivisione e partecipazione sarebbero semplici corollari dello scopo comunicativo per il quale il web è stato concepito sin dall'inizio⁷.

1.1. *L'approccio utente-rete 2.0*

Il Web 2.0 risulta, pertanto, un concetto dai contorni sfumati (ne esistono infatti anche ulteriori descrizioni, oltre a quelle sopra riportate a titolo meramente esemplificativo) e di non facile intuizione per chi è digiuno di nozioni tecnico - informatiche.

Nonostante tale difficoltà è importante comprenderne, al di là delle molteplici definizioni, l'essenza.

L'attenzione andrebbe, così, a focalizzarsi sul procedimento di trasformazione che ha travolto il rapporto utente-rete facendo mutare, di riflesso, l'uso dello strumento di internet da parte del

³ T. O'REILLY, *What is web 2.0, cit.*, 18.

⁴ G. PRATI, *Web 2.0. Internet è cambiato, cit.*, 15.

⁵ G. PRATI, *Web 2.0. Internet è cambiato, cit.*, 12.

⁶ T. O'REILLY, *What is web 2.0, cit.*, 18.

⁷ G. PRATI, *Web 2.0. Internet è cambiato, cit.*, 12.

fruitore “medio” (se così può definirsi un soggetto non dotato di specifiche competenze informatiche).

Incisiva in tal senso è l’espressione “Web riscrivibile⁸”, usata spesso come sinonimo di Web 2.0. Il termine “riscrivibile” rende esattamente l’idea dell’interazione che esiste oggi tra l’utente e la rete, quest’ultima ormai paragonabile ad un testo che può essere “riscritto” infinite volte (e soprattutto da chiunque) attraverso un continuo scambio di dati.

Come già evidenziato, infatti, uno dei termini chiave del Web 2.0 è proprio *partecipazione*: tutti possono contribuire a creare ciò che sarà a disposizione di qualsiasi persona che effettui il suo accesso in rete.

L’utente 2.0 non è più un semplice fruitore del web, o meglio, non è più soltanto questo.

Per descrivere il mutamento sociale generato dall’avvento del Web 2.0 si potrebbe richiamare la nozione di “prosumerismo”: il termine *prosumer*⁹ fu introdotto da Alvin Toffler nel 1980, allo scopo di designare quella che egli chiama la “terza ondata”, cioè una fase di cambiamento (corrispondente alla fine del secondo millennio) nel rapporto produzione/consumo, caratterizzata da una sempre maggiore fusione tra i ruoli di produttore e consumatore¹⁰.

La rappresentazione di Toffler coincide esattamente con ciò che ha caratterizzato il passaggio al Web 2.0, non a caso definito il maggiore strumento di diffusione del *prosumerismo*¹¹.

In effetti Internet resta la principale fonte di conoscenza, è sempre più “a portata di mano” e consultabile in qualsiasi momento (senza alcun costo né sforzo fisico).

Al tempo stesso, è il luogo in cui l’utente può diventare protagonista: dal ruolo passivo occupato nel Web 1.0¹² si trova ora in una posizione attiva, di vera e propria sorgente di informazioni, autore della maggior parte dei dati sparsi *on line* e raggiungibili da ogni punto del pianeta.

Probabilmente, il fattore dominante che ha portato a tale cambiamento è la varietà di strumenti tecnologici messi a disposizione dell’utente (a prezzi sostenibili se non addirittura gratuitamente) grazie alla quale si sono diffusi i c.d. *user – generated content*¹³ (contributi generati dagli utenti).

Oggi, infatti, l’offerta dell’industria informatica è alquanto variegata e, soprattutto, si compone di mezzi tecnologici che non richiedono particolari competenze e conoscenze per essere utilizzati. Chiunque può realizzare, con un investimento minimo, creazioni intellettuali da caricare in rete o produrle direttamente restando collegato.

Grazie a questi strumenti i contributi *on line* sono aumentati al punto da dare vita a quello che viene definito “effetto di rete”¹⁴: l’incremento dei contributi generati dagli utenti ha portato alla

⁸ G. PRATI, *Web 2.0. Internet è cambiato*, cit., 15.

⁹ In argomento, cfr., A. TOFFLER, *The third wave: democratization in the late twentieth century*, Bantam Book, New York 1980.

¹⁰ Il termine è composto, infatti, dalla fusione di due parole inglesi quali “producer” (produttore) e “consumer” (consumatore).

¹¹ Abbondantemente sul tema, cfr. G. RITZER-N. JURGENSON, *Produzione, consumo, prosumerismo: la natura del capitalismo nell’era del “prosumer” digitale*, in *Sociologia della Comunicazione*, n. 43, 2012.

¹² Termine utilizzato in antitesi rispetto al “Web 2.0”.

¹³ Cfr. G. SARTOR, *L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione*, Giappichelli, Torino, 2016, 246. Ancora sul tema, cfr. G. PRATI, *Web 2.0. Internet è cambiato*, cit., 147.

¹⁴ Il c.d. *network effect* si manifesta nell’economia dell’informazione, dove si definisce tale lo stretto collegamento tra il valore di una rete e l’utilizzo della stessa: “più una rete è ampia e intensamente usata, tanto più quella rete acquista valore, cioè, tanto maggiore diventa l’utilità che ciascuno può trarre dalla rete stessa, e quindi l’incentivo a partecipare ad essa”. Così G. SARTOR, *L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione*, cit., p. 9.

crescita del numero degli accessi in rete; ciò, a sua volta, stimola la creazione di apparecchi ancor più sofisticati con i quali moltiplicare contributi e accessi, e così via come se ci si trovasse all'interno di un vortice.

1.2. *Aspetti sociologici*

Il rinnovato approccio fino ad ora descritto è foriero di cambiamenti anche sotto altri punti di vista.

Ad essere variata è altresì la natura dei dati presenti on line: non è difficile riscontrare la presenza di informazioni personali, precedentemente custodite in diari segreti o condivise con una limitata cerchia di persone, accuratamente selezionata. È sufficiente effettuare una semplice e breve ricerca nel web per rendersi conto della mole di informazioni private immesse in rete e, quindi, non più tali: foto, video, pensieri, dati anagrafici, indirizzi e-mail, numeri di telefono e quant'altro possa riferirsi ad una persona (una persona comune, non certo un personaggio pubblico, per il quale sarebbe la notorietà stessa a giustificare la diffusione di determinate notizie).

"Se fino a ieri abbiamo vissuto in privato scegliendo quali parti della nostra vita rendere pubbliche, oggi viviamo in pubblico scegliendo quali parti della nostra vita mantenere private¹⁵": così G. Greco (docente di Sociologia della comunicazione e Media Education presso il Dipartimento di Lingue e Scienze dell'educazione dell'Università della Calabria) riassume la commistione tra pubblico e privato che caratterizza la società contemporanea, perennemente connessa.

Effettivamente la frontiera tra ciò che è pubblico e ciò che è privato risulta sempre meno netta, al punto da poter affermare l'esistenza, in rete, di tanti individui digitali (costruiti attraverso i dati che ognuno sceglie di caricare on line) quanti gli utenti collegati.

Queste "identità digitali" comunicano tra loro, si relazionano scambiando opinioni e commenti, condividono esperienze, immagini, riflessioni, conoscenze e molto altro. Esattamente come accade tra gli esseri umani che hanno dato loro vita.

Il prodotto di questo processo sarà, pertanto, una scissione tra l'identità "reale" e quella "virtuale", un'evidente duplicazione dell'Io: inserendo all'interno di piattaforme informatiche informazioni soggettive è ben possibile trasporvi realtà non veritiere o semplicemente alterate.

A tal proposito, è possibile analizzare due paradossi dei Social Network o Reti Sociali, "strumento di espressione della propria identità e di analisi dell'identità degli altri¹⁶":

1. Si può scegliere di avere un'identità diversa dalla propria ma un semplice intervento altrui può influire, anche negativamente, sulla percezione della stessa da parte degli altri membri del gruppo¹⁷.

¹⁵ Cfr. G. GRECO, *La ridefinizione dell'intimità nei siti di Social Network*, in *Pubbliche intimità*, a cura di G. Greco, Franco Angeli, Milano, 2014, 255.

¹⁶ Cfr. M. RANIERI-S. MANCA, *I social network nell'educazione*, Centro Studi Erickson, Trento 2013, 14.

¹⁷ In argomento G. RIVA, *I social Network*, Il Mulino, Bologna 2010.

2. Ogni variazione nell'identità virtuale lascia tracce che, se ricostruite da altri, potrebbero portare a delineare l'identità reale¹⁸.

Ne discende l'esistenza di un'identità "fluida"¹⁹ e in continuo movimento nella "liquidità"²⁰ della società contemporanea, dove i concetti di pubblico e privato si mescolano tra loro confondendosi.

Sulla scia di tale evoluzione, consentita grazie agli strumenti del Web 2.0 (blog e social network tra i principali), l'attuale società si trova a dover affrontare non solo dinamiche inattese (con tutte le problematiche che ne conseguono) ma è posta di fronte a veri e propri neologismi, concepiti per esprimere i nuovi fenomeni che l'attraversano.

Due esempi ne sono i termini "publicity"²¹ ed "estimità"²².

Publicity è quello che i francesi chiamano mot – valise²³, derivante dalla fusione delle parole public e privacy ed è stato coniato da M. Federman per indicare il "capovolgimento della privacy individuale"²⁴ che diventa, appunto, publicity.

Tale rovesciamento è dovuto al fatto che nello spazio digitale l'identità è dislocata: "Ciò che una volta era integro – il nostro sé, [...] - ora è diviso tra il nostro sé nel mondo fisico e i nostri molteplici sé digitali²⁵".

Ne risulta una percezione del cyberspazio falsata, esso appare come luogo privato in cui, in quanto tale, manifestare le proprie intimità.

Il secondo termine, invece, è la summa dei vocaboli "intimo" ed "esteriore": l'estimità si configura come il desiderio di comunicare all'esterno la propria interiorità.

Tale esigenza risponde allo scopo di ricevere dagli altri componenti del "gruppo" una sorta di approvazione, sentendosi socialmente accettati solo dopo aver esternato gli aspetti della propria personalità sui quali si hanno maggiori dubbi e debolezze.

1.3. Come cambia la percezione del "fine vita"

Il nuovo tipo di utilizzo della rete, sempre più vetrina in cui mostrare la propria personalità (vera o costruita che sia) oltre che strumento di ricerca per eccellenza, ha delle ripercussioni non soltanto sullo stile di vita e sul modo di relazionarsi con il mondo esteriore ma soprattutto sul "fine vita".

Cosa accadrà, post mortem, alle tracce lasciate quotidianamente nel web?

¹⁸ *Ibidem*. Cfr. E. MENDUNI - G. NENCIONI - M. PANNOZZO, *Social Network. Facebook, Twitter, YouTube e gli altri: relazioni sociali, estetica, emozioni*, Mondadori, Milano 2011.

¹⁹ Cfr. G. RIVA, *I social Network*, cit., 149.

²⁰ Cfr. G. GRECO, *La ridefinizione dell'intimità nei siti di Social Network*, cit., 259.

²¹ Sul tema, cfr. M. FEDERMAN, *McLuban thinking: integral awareness in the connected society*, in <http://individual.utoronto.ca/markfederman/IntegralAwarenessintheConnectedSociety.pdf>. (sito verificato in data 30 Marzo 2022).

²² J. LACAN, *Le Séminaire. Livre VII. L'Éthique de la psychanalyse*, Seuil, Paris, 1986, tr. it. Einaudi, Torino 1994. Ancora, cfr. S. TISSERON, *L'intimité surexposée*, Editions Ramsay, Paris, 2001.

²³ Si definisce così il risultato di un'apocope della prima parola e di un'afèresi del termine seguente.

²⁴ Testo originale: "This is the reversal of individual privacy to publicity". Così M. FEDERMAN, *McLuban thinking: integral awareness in the connected society*, cit., 8.

²⁵ Cfr. G. GRECO, *La ridefinizione dell'intimità nei siti di Social Network*, cit., 8.

Ciascun titolare dovrà disporre, in vita, come se si trattasse di beni materiali da lasciare, eventualmente, in eredità? E qualora ciò non accadesse, esistono regole che ne determinano il destino?

Sono questi interrogativi con i quali la società contemporanea deve e dovrà necessariamente confrontarsi, per un semplice e prioritario motivo: l'identità "virtuale", a differenza della persona fisica a cui appartiene, è "immortale".

Il dato informatico, infatti, non ha una data di scadenza una volta immesso in rete.

L'antinomia tra "finitezza" della vita umana ed eternità dei dati digitali impone di dare una risposta ai quesiti poc'anzi proposti. Una risposta che dovrà provenire inevitabilmente dagli operatori del diritto, trattandosi di questioni giuridicamente rilevanti.

Infatti, già da tempo, numerosi studiosi hanno portato alla luce tale tematica, offrendo spunti di riflessione e possibili soluzioni, sulla base degli strumenti esistenti all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.

I profili tangenti il diritto possono individuarsi, a grandi linee, nella tutela della privacy (in riferimento al soggetto defunto che lascia sopravvivere le proprie "impronte" digitali) e nella possibilità di affidare tutti i propri dati, in formato digitale, ad una persona prescelta e individuata all'interno di un atto di ultima volontà.

Ma, facendo un passo indietro, occorre chiedersi preliminarmente se la rilevanza di questa problematica sia effettivamente percepita all'interno della società.

Risulta prioritario indagare su quanta coscienza vi sia circa l'entità del patrimonio di informazioni digitalizzate che succedono ad ogni individuo e quanta consapevolezza esista relativamente all'idea di dover pensare alle sorti da scegliere per la gestione delle stesse dopo la vita.

Riguardo a tale questione, E. Carroll (primo relatore, autore ed esperto internazionale di patrimonio digitale) ha sostenuto, durante un'intervista,²⁶ che gli utenti dei social network non sono pienamente coscienti dello spessore del fenomeno.

Pur sapendo che la potenza del web permette di spingere dati, anche personali, oltre ogni confine spazio – tempo, non si renderebbero conto che le informazioni condivise con gli altri membri della "comunità" vanno a costituire tasselli in grado di ricostruire la storia della loro vita.

Tale ignoranza, ad avviso dell'autore, sarebbe indotta dalla volontà di non pensare all'evento della morte.

Se si riflettesse su come trattare la propria identità digitale dopo la vita, infatti, si dovrebbe accettare l'idea, da cui spesso si rifugge volentieri, di avere una fine.

2. *Il diritto nella rete: la tutela della personalità oltre la vita*

Nell'attuale contesto, profondamente mutato alla luce delle evoluzioni sopra descritte, il primo dei due profili di diritto già richiamati e meritevoli di attenzione si può individuare nella tutela dei

²⁶ W. SYFRET, *Su Facebook ci sono più di 30 milioni di morti*, in <https://www.vice.com/it/article/kv4p4a/facebook-aldila-morte-your-digital-afterlife-intervista> (Sito verificato in data 30 marzo 2022).

dati personali immessi in rete, una volta sopravvenuta la morte della persona fisica a cui si riferiscono.

Per analizzare i confini di tale tutela e prospettare possibili soluzioni è opportuno introdurre una ricostruzione del quadro di diritto italiano entro il quale gli interpreti sono chiamati a muoversi.

Solo in tal modo si potrà comprendere fin dove possa spingersi l'attuale disciplina, già operante durante la vita dell'individuo, e chiamata a confrontarsi con le nuove caratteristiche che le informazioni personali caricate *online* vanno assumendo, diventando perenni e svincolandosi dal supporto fisico (grazie allo sviluppo delle tecnologie di *cloud computing*²⁷).

A tal proposito, la norma cardine è rappresentata dal "Regolamento UE n. 2016/679" che definisce, all'articolo 4 paragrafo 1, il dato personale come: "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile...".

Tale disposizione è indispensabile per intendere cosa rientri nell'oggetto della tutela e se, il dato digitale (qualora possa configurarsi come personale) ne sia meritevole. Infatti, ogniqualvolta la natura del dato risponderà alle caratteristiche elencate nella suddetta norma, dovrà essere trattato²⁸ secondo quanto stabilito dal GDPR per non sfociare in un'operazione illegittima (seppure, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, ciò avvenga attraverso l'utilizzo di Internet in generale e dei social network in particolare).

Il GDPR, però, non disciplina il trattamento dei dati delle persone decedute; il considerando n.27 declina agli stati membri la possibilità di prevedere norme riguardanti il trattamento di tali dati personali.

In Italia, il trattamento delle persone decedute è disciplinato nel D.lgs n.196/2003 come modificato dal D.lgs n.101/2018 che, all'articolo 2- terdecies consente a chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, di esercitare i diritti riconosciuti alla persona deceduta.

È interessante notare come il legislatore italiano non faccia discendere il potere previsto dall'articolo sopra riportato dallo *status* di erede, ma lo ricolleggi all'esistenza di *un interesse proprio o a alla tutela dell'interessato*.

Tra l'altro, attorno all'assunto secondo il quale i diritti della personalità sarebbero qualificati come intrasmissibili agli eredi, si è da tempo registrata una "consistentissima adesione dottrina-

²⁷ Letteralmente di 'elaborazione della nuvola'(cloud). Con il termine 'nuvola', si fa riferimento alle risorse informatiche disponibili su Internet, [...], cui l'utente può accedere ovunque si trovi. Nel modello del 'cloud computing' l'utente (singolo o impresa) rinuncia al possesso di proprie risorse hardware e software [...], e accede alle infrastrutture hardware [...] e alle applicazioni software acquisendole attraverso Internet, secondo i propri bisogni. [...]. Nel modello del cloud- computing trova quindi piena applicazione l'idea del passaggio dalla proprietà ai diritti di accesso, quale modello organizzativo e giuridico atto a governare l'utilizzo delle risorse nell'era digitale. In questi termini G. SARTOR, *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione*, cit., 63.

²⁸ La nozione di "trattamento" è così definita dall'art. 4, paragrafo 1, n. 2, Regolamento UE n.2016/679: "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione la distruzione".

e giurisprudenziale”²⁹, trattandosi di diritti relativi ad aspetti non materiali di un soggetto ma attinenti alla propria individualità (al punto da essere inscindibili dalla persona del titolare).³⁰

Per questo motivo, se il diritto alla protezione dei dati personali rientra nei diritti della personalità, ne riprende, tra gli altri, il tratto dell’intrasmissibilità.³¹

Ulteriore conferma della non trasmissibilità *iure successionis* dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, deriverebbe dal confronto con la disciplina previgente.

Quest’ultima (L. 675/1996), infatti, permetteva a “chiunque vi avesse interesse”³² di esercitare, *iure proprio*, i diritti di cui il soggetto defunto era stato titolare in vita. Di conseguenza, tali diritti erano facilmente riconosciuti agli eredi, sicuramente portatori dell’interesse richiesto dalla legge come requisito legittimante.

Perciò, la trasmissibilità *iure successionis* dei diritti in questione poteva già escludersi alla luce della normativa precedente che, seppur attributiva, in maniera mediata, di rilevanza alla figura dell’erede (attraverso l’individuazione del requisito dell’interesse) faceva sorgere in capo al soggetto legittimato ad agire un diritto non ereditato dal *de cuius*.

La disciplina sopra esposta necessita di essere raccordata ad altre due norme che, anche se trasversalmente, toccano lo stesso tema: l’art. 10 del Codice Civile e l’art. 96 della Legge sul diritto d’autore³³.

Tale raffronto risulta indispensabile in quanto l’immagine e il ritratto, protette dalle due norme sopra citate, sono suscettibili di contenere un dato personale (così come descritto nel GDPR) rappresentando, tra l’altro, l’oggetto di un numero cospicuo di divulgazioni e condivisioni in rete.

La pubblicazione dell’immagine e del ritratto (nonché della corrispondenza epistolare, epistolari, memorie familiari e personali e altri scritti della medesima natura che abbiano carattere confidenziale o si riferiscano all’intimità della vita privata) è subordinata alla prestazione del consenso del soggetto raffigurato o, trattandosi di persona deceduta, del coniuge, dei figli o, in loro mancanza, dei genitori.³⁴

Dell’abuso di immagine altrui si occupa, invece, il codice civile:

*Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.*³⁵

²⁹ Vedi Z. ZENCOVICH, *I diritti della personalità*, in *Diritto civile*, a cura di N. Lipari-E.P. Rescigno, Giuffré, Milano, 2009, 495 ss. Ancora, cfr. A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, vol. 4, Giuffré, Milano, 1982.

³⁰ Ancora A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit.

³¹ Sul tema F. CRISTIANI, *Il diritto alla protezione dei dati personali oltre la vita nell’era digitale*, in *Responsabilità civile e previdenza*, n. 6, 2015.

³² Art. 13, comma 3 L. 675/1996.

³³ L. n. 633/1941

³⁴ “Mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado”, così l’art. 93, comma 2 della l. n. 633/1941 relativo alla corrispondenza epistolare; ad esso rinvia, per quanto concerne il ritratto, l’art. 96, comma 2 della medesima legge. I soggetti elencati dalle due norme coincidono solo parzialmente.

³⁵ Art. 10 c.c.

Ponendo a confronto le tre discipline fino ad ora elencate, ne risulta un aspetto comune: non è richiesta la qualifica di erede per poter esercitare diritti di tutela della personalità di cui risultava titolare un soggetto non più esistente.

Tuttavia, potrebbe porsi un problema di concorso tra norme qualora un'immagine che ritragga un individuo (così come pure la corrispondenza appartenente ad esso) sia qualificabile come "dato personale" ex art. 4 del Regolamento UE n. 2016/679.

Secondo un'interpretazione³⁶ fondata sulla *ratio* sottesa all'emanazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, sarebbe l'applicazione di quest'ultimo a dover prevalere, provocando in tal modo un ampliamento della sfera dei soggetti legittimati ad agire, seppur non *iure successionis*, in luogo del defunto.

Infatti, con l'entrata in vigore del Codice del 2003 si è voluto dare una risposta ad esigenze di tutela di diritti riconosciuti sia a livello costituzionale³⁷ che europeo³⁸, diventate sempre più pressanti a causa della possibilità di divulgare, con un semplice *click*, una grande quantità di informazioni personali.

L'allargamento dei soggetti legittimati, anche *iure proprio*, ad esercitare i diritti già spettanti al defunto, rispetto a quanto previsto dall'art. 10 c.c. e dalle disposizioni della legge sul diritto di autore, rappresenta un ampliamento di garanzie, che comunque deve essere letto e interpretato nella prospettiva di assicurare prioritariamente la tutela di un diritto personale del titolare dei dati.³⁹

In base alla ricostruzione proposta, sarebbe necessario offrire una tutela più ampia di fronte ad una prospettiva lesiva allargata, causata dalla perennità delle informazioni introdotte nelle reti informatiche e con la quale la disciplina della protezione dei dati personali deve confrontarsi.

Inoltre, ben potrebbe ritenersi prevalente un'eventuale manifestazione di volontà dell'interessato, espressa in vita, anche rispetto a chi ritenga di agire nell'interesse dello stesso.

Dispone infatti in tal senso l'art. 93, comma 4 (richiamato dall'art.96) della legge sul diritto d'autore, che richiede in tal caso il requisito della forma scritta.⁴⁰

3. *Alcune soluzioni adottate da provider e Social Network*

È possibile a questo punto enucleare, a titolo esemplificativo, le condizioni previste da alcuni tra i *provider* e *social network* più diffusi attualmente nel web, nell'ipotesi di morte dell'utente.

³⁶ Cfr. F. CRISTIANI, *Il diritto alla protezione dei dati personali oltre la vita nell'era digitale*, cit., 2038 ss.

³⁷ I diritti della personalità sono riconosciuti nell'art. 2 della Costituzione Italiana.

³⁸ L'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea disciplina la "Protezione dei dati di carattere personale" e sancisce: "1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente".

³⁹ Cfr. F. CRISTIANI, *Il diritto alla protezione dei dati personali oltre la vita nell'era digitale*, cit., 2039.

⁴⁰ Sul tema F. CRISTIANI, *Il diritto alla protezione dei dati personali oltre la vita nell'era digitale*, cit.

Facebook ha previsto, dal 2011, una funzione denominata “*Memorial*” che permette di cristallizzare la pagina dell’utente defunto, successivamente all’invio di una prova scritta della morte da parte dei familiari agli amministratori della società.

Precisamente le opzioni sono due: oltre alla richiesta di trasformazione dell’account da attivo in “commemorativo” appena riportata è possibile richiedere la cancellazione del profilo e di tutti i dati ad esso collegati.

Di fronte ad una tale manifestazione di volontà, *Facebook*, dopo aver verificato i documenti ricevuti e attestanti il decesso, procederà nell’una o nell’altra direzione. Qualora si opti per la prima ipotesi, l’*account* continuerà ad esistere seppure con delle particolari caratteristiche e soprattutto una capacità di interazione con gli altri profili piuttosto limitata.

Innanzitutto, il nome della persona deceduta sarà accompagnato dall’espressione “in ricordo di” e, rispetto ai profili attivi, quello commemorativo non comparirà tra i suggerimenti delle “persone che potresti conoscere” né tra i promemoria dei compleanni o altre inserzioni presenti in spazi pubblici; inoltre, la possibilità per gli “amici” di condividere ricordi sul diario commemorativo dipenderà dalle scelte di impostazione della privacy risultanti dall’*account* in questione.

Vanno contemplate anche altre due probabilità: l’utente, in vita, può decidere il destino del proprio profilo virtuale oppure potrebbe accadere che parenti o amici siano a conoscenza delle credenziali di accesso, per averle scoperte o per averne ricevuto comunicazione precedentemente dallo stesso interessato.

La prima eventualità contempla una scelta che può essere fatta cliccando sulla voce “Impostazioni” del proprio profilo; selezionando l’opzione “Gestisci account” è possibile decidere, *a priori*, se rendere il proprio profilo commemorativo (nominando il contatto erede che sarà tenuto a gestirlo) o eliminarlo definitivamente e, nel momento in cui verrà comunicato il decesso, saranno quindi rispettate le volontà espresse in vita dall’interessato.⁴¹

Nel dettaglio, saranno visualizzate le seguenti alternative:⁴²

Il tuo contatto erede

Un contatto erede è una persona a cui affidi la gestione del tuo account nel caso in cui tu venga a mancare. Questa persona sarà in grado di compiere alcune azioni, tra cui fissare un post in alto nel tuo diario, rispondere a nuove richieste di amicizia e aggiornare la tua immagine del profilo. Non sarà in grado di creare nuovi post a nome tuo o vedere tuoi messaggi. Il tuo contatto erede verrà avvisato solo quando il tuo account diventa commemorativo, ma potrai decidere di inviargli subito un messaggio.

Eliminazione dell’account

⁴¹ Cfr. G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti*, Utet, Torino, 2017, 56 ss.

⁴² www.facebook.com/settings?tab=account§ion=account_management&view, (sito verificato in data 30 marzo 2022).

Hai richiesto l'eliminazione definitiva del tuo account dopo il tuo decesso. Quando qualcuno ci comunicherà il tuo decesso, nessuno potrà vedere di nuovo il tuo profilo. Se desideri che amici e familiari possano accedere al tuo profilo e condividere ricordi in futuro, puoi scegliere di conservare il tuo account Facebook.

La seconda ipotesi, invece, comporterebbe l'esistenza di un profilo che continua a vivere, in tutte le sue funzioni, come se nulla fosse accaduto; soggetti terzi si sostituirebbero alla persona deceduta nel gestire la pagina web (senza sottostare alle limitazioni che caratterizzano il profilo commemorativo).

Tale circostanza, seppur verosimile, sarebbe ritenuta contraria alle regole della *netiquette*⁴³ e bollata come condotta scorretta dalle regole contrattuali di ogni piattaforma digitale.

Un altro aspetto rilevante attiene al caso in cui i familiari del defunto, titolare di un profilo *Facebook*, chiedano agli amministratori della società di accedervi (non essendo in possesso di password e credenziali): questa richiesta avrà, salvo l'esistenza di uno specifico ordine proveniente da un magistrato, esito negativo.

In tal modo la società intende rispettare la *privacy* del deceduto e impedire che siano terze persone a gestire il suo profilo, senza alcun controllo (tuttavia, tale regola può essere facilmente aggirata, *supra*).

Diversamente, la politica adottata da *Twitter* è molto più concisa, in quanto prevede un'unica possibilità: quella di disattivazione dell'account di un utente defunto, dopo che ne sia stata dimostrata la morte.

Nello specifico, basta raggiungere la pagina web relativa all'assistenza *Twitter* per poter effettuare il *download* del modulo di richiesta di "rimozione dell'account di un utente deceduto"; successivamente l'istante riceverà una *e-mail* con la procedura da seguire (in particolare dovrà inviare alla società un documento che dimostri il decesso e altre informazioni sul soggetto titolare dell'account). Subito dopo si avverte:

*Nota: non siamo in grado di fornire le credenziali di accesso dell'account a nessuno, indipendentemente dal suo rapporto con il defunto.*⁴⁴

Anche *Twitter*, così come *Facebook*, rifiuta dunque di fornire le credenziali di accesso (a prescindere dal tipo di rapporto che lega il richiedente con il soggetto deceduto) come strumento di tutela della *privacy* del defunto.

Va notato però che *Twitter*, per contratto, si riserva la facoltà di mantenere foto e profili (di fronte ad una richiesta di rimozione) qualora ravvisi un interesse pubblico o giornalistico a mantenerli.⁴⁵

⁴³ L. SCHEUERMANN-G. TAYLOR, *Netiquette*, in *Internet Research*, n. 7.4, 1997. Il termine deriva dalla fusione delle parole "network" e "etiquette" ed è utilizzato per indicare gli standards di buone maniere che ogni utente dovrebbe osservare in rete. C'è anche chi definisce la netiquette un insieme di norme sociali, precisamente: "Si tratta [...] di credenze condivise che certi modelli di comportamento debbano essere seguiti da ogni singolo membro di una comunità (nell'interesse della comunità stessa o per raggiungere scopi comuni ai suoi membri), anche quando il comportamento prescritto sia contrario all'interesse particolare del singolo", Così, G. SARTOR, *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione*, cit., 222.

⁴⁴ Support.twitter.com/articles/477173, (Sito verificato in data 30 Marzo 2022).

⁴⁵ G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti*, cit., 65.

Interessante si rivela poi l'espedito escogitato da *Google* in merito alla questione della gestione di *account* inattivi, predisponendo uno strumento che prende il nome di *Inactive Account Manager* (soprannominato *Google Death Manager*).

Con l'utilizzo di questo mezzo ciascun utente ha la possibilità di condividere parti dei dati dei suoi *account* o semplicemente di avvisare una persona di fiducia, dopo un certo periodo (che va concordato preventivamente, da un minimo di tre ad un massimo di dodici mesi) di inattività.

Più nel dettaglio: l'utente dovrà configurare questo strumento messo a disposizione da *Google*, il quale, dopo aver verificato un certo periodo di inazione dell'*account* (attraverso il controllo degli ultimi accessi, ad esempio), invierà una *e-mail* al contatto di fiducia indicato dal titolare.

Questo messaggio avrà un contenuto differente a seconda che il titolare abbia deciso soltanto di informare i suoi contatti dell'inattività o se abbia anche optato per la condivisione con essi dei suoi dati.

Nel primo caso *Google* fornirà soltanto l'oggetto e i contenuti prescelti dal titolare durante la configurazione di *Inactive Account Manager*, avvertendo i destinatari della richiesta ricevuta dal titolare dell'*account*.

Nel secondo, invece, il messaggio inviato da *Google* conterrà anche l'elenco dei dati che il titolare ha scelto di condividere con determinati contatti e un *link* che permetterà loro di scaricarli.

Inoltre, l'utente sarà tenuto ad indicare il numero di telefono della persona (o delle persone) di fiducia designate, affinché *Google* possa verificarne l'identità e impedire a soggetti terzi non autorizzati di accedere ai dati.

In alternativa alla procedura appena descritta, l'utente può decidere semplicemente che, trascorso un determinato periodo di inattività, il suo *account* venga eliminato e, in tal caso, gli effetti si riverseranno su tutti i prodotti ad esso associati.⁴⁶ Inoltre, qualora l'utente non abbia fatto la scelta di configurare questo strumento di gestione dell'*account*, l'azienda contempla la probabilità che le pervenga una richiesta da parte di familiari relativa all'*account* di un utente deceduto, così precisando nelle condizioni contrattuali:

Ci rendiamo conto del fatto che molte persone non lasciano istruzioni chiare per la gestione dei loro account online prima di passare a miglior vita. Possiamo collaborare con parenti stretti e rappresentanti per chiudere in alcuni casi gli account online di utenti deceduti. In alcune circostanze, possiamo fornire i contenuti dell'account di un utente deceduto. In ogni caso, la nostra responsabilità principale è tenere al sicuro e private le informazioni dei nostri utenti. Non possiamo fornire password o altri dettagli di accesso. Qualsiasi decisione di soddisfare una richiesta relativa a un utente deceduto verrà presa soltanto in seguito a un attento esame.⁴⁷

La principale differenza rispetto ai casi presi in considerazione precedentemente, sta nel fatto che *Google* consente l'accesso da parte delle persone designate dall'utente ad ogni genere di informazione da lui indicati (si tratti di foto, video o altro).⁴⁸

⁴⁶ [Support.google.com/accounts/answer/3036546?hl=it](https://support.google.com/accounts/answer/3036546?hl=it), (Sito verificato in data 30 Marzo 2022).

⁴⁷ [Support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?hl=it#ts=6357652](https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?hl=it#ts=6357652) (Sito verificato in data 30 Marzo 2022).

⁴⁸ *Supra*, il contatto erede scelto nell'ambito della piattaforma Facebook prevede un accesso limitato alle informazioni del defunto; non gli sarà consentito, per esempio, accedere ai messaggi privati dell'utente. Cfr. G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti*, cit., 23.

Un altro esempio significativo riguarda la scelta fatta dalla società fornitrice di servizi internet *Yahoo!* la quale prevede espressamente, nelle condizioni generali di contratto, la *Non trasferibilità dell'account*:

*L'account Yahoo dell'Utente non è trasferibile e qualsiasi diritto relativo all'ID Yahoo dell'Utente o ai contenuti dell'Utente all'interno dell'account verrà meno in seguito al decesso dell'Utente. Qualora Yahoo riceva una copia di un certificato di morte, l'account relativo potrà essere cancellato e tutto il suo contenuto potrà essere eliminato definitivamente.*⁴⁹

Lo stesso *provider* impone, tra l'altro, la competenza delle leggi irlandesi a regolare “i rapporti fra l'Utente e *Yahoo*, le presenti Condizioni ed eventuali obblighi non contrattuali ad essi correlati”⁵⁰, stabilendo anche la giurisdizione dei tribunali irlandesi al fine di risolvere “qualsiasi controversia inerente le presenti Condizioni o qualsiasi obbligo non contrattuale ad esse correlato”⁵¹.

4. *Una prospettiva de iure condendo: la Dichiarazione dei diritti in Internet*

In merito a quanto sin qui esposto è doveroso segnalare che in Italia, il 28 luglio 2014, è stata istituita per la prima volta in sede parlamentare una Commissione di studio sui diritti e doveri relativi ad Internet.

Dopo un anno di lavori è stata approvata e pubblicata, il 28 luglio 2015, una “Dichiarazione dei diritti in Internet”.⁵²

Nel Preambolo è espressa la consapevolezza dell'influenza che lo strumento di Internet ha avuto, continua ad avere e avrà sempre di più in futuro in qualsiasi ambito, del cambiamento che ha apportato non solo nei rapporti interpersonali ma anche in quelli tra privato e Istituzioni.

Si prende atto della necessità di dover tutelare i diritti della persona in una realtà molto più ampia, dove i confini tra lo spazio pubblico e quello privato quasi vengono a cadere del tutto.

Il punto di partenza, “riferimento necessario”⁵³ per l'enucleazione dei principi contenuti nella Dichiarazione, risulta essere l'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea⁵⁴ (che per prima ha riconosciuto valore costituzionale alla “Protezione dei dati di carattere personale”).⁵⁵

La *ratio* della Dichiarazione in questione è quella di porre un catalogo di principi, che regolino il funzionamento di Internet nel pieno rispetto della “libertà, eguaglianza, dignità e diversità di

⁴⁹ Condizioni redatte in data 10 gennaio 2014, in policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/utos/, (Sito verificato in data 2 Aprile 2022).

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² Il testo della Dichiarazione è consultabile sul sito www.camera.it/leg17/1179. (Sito verificato in data 30 Marzo 2022).

⁵³ Preambolo alla “Dichiarazione dei diritti in Internet” del 28 luglio 2015, in http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/TESTO_ITALI_ANO_DEFINITIVO_2015.pdf. (Sito verificato in data 30 marzo 2022).

⁵⁴ Cfr. F. CRISTIANI, *Il diritto alla protezione dei dati personali oltre la vita nell'era digitale*, cit.

⁵⁵ Cfr. G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti*, cit., 65.

ogni persona”⁵⁶, con l’intento che sia assicurato un utilizzo democratico della rete in assenza di posizioni, pubbliche o private, prevalenti.

Interessante risulta la definizione di dato personale che, a differenza di quella contenuta nel Regolamento UE n. 2016/679, fa espresso riferimento ai “dati dei dispositivi e quanto da essi generato e le loro ulteriori acquisizioni e elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili”⁵⁷.

Tale definizione evolutiva di dato personale fornisce un elemento di supporto e conferma circa l’applicazione della disciplina di tutela dei dati personali anche ai dati di natura informatica, qualora “consentano di risalire all’identità di una persona”⁵⁸

Un altro aspetto rilevante risiede nell’espresso riconoscimento del “diritto all’autodeterminazione informativa”:

1. Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l’integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano.

2. La raccolta e la conservazione dei dati devono essere limitate al tempo necessario, rispettando in ogni caso i principi di finalità e di proporzionalità e il diritto all’autodeterminazione della persona interessata.⁵⁹

La norma sopra citata offre un importante spunto di riflessione, in quanto porterebbe ad affermare un’ampia e quasi totale discrezionalità in capo al titolare dei dati circa il destino degli stessi: la sua volontà, qualora sia espressa, dovrebbe sempre essere rispettata, anche se contrastante con interessi di terzi, i quali in un’opera di bilanciamento sarebbero destinati a soccombere.

Questa interpretazione condurrebbe alla risoluzione di un problema già evidenziato precedentemente: quello della mancata effettività di tutela offerta dal legislatore, a causa della natura delocalizzata del web.

Se quanto affermato (per ora soltanto in forma di bozza) dalla Dichiarazione fosse riconosciuto a livello sovranazionale, prevarrebbe in ogni caso la volontà del soggetto titolare dei dati personali e non ci potrebbe essere il rifiuto, da parte di *provider* stranieri, di applicazione della normativa italiana.⁶⁰

La stessa Dichiarazione segnala, in chiusura, l’esigenza di costituire autorità nazionali e sovranazionali che diano effettività alle regole in essa enucleate, assicurando il “rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di conformità delle nuove norme ai principi [di questa Dichiarazione]”.⁶¹

In conclusione, di fronte al quadro di diritto brevemente delineato e in attesa di futuri sviluppi sul tema (sempre più pressante nell’attuale scenario sociale), l’unica soluzione prospettabile

⁵⁶ Ancora, cfr. G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti*, cit., 27.

⁵⁷ Art. 5, comma 2, Dichiarazione dei Diritti in Internet.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ Art. 6, Dichiarazione dei Diritti di Internet.

⁶⁰ In argomento F. CRISTIANI, *Il diritto alla protezione dei dati personali oltre la vita nell’era digitale*, cit.

⁶¹ Art. 14, comma 7, Dichiarazione dei Diritti di Internet.

nell'ipotesi (la più frequente) in cui un soggetto muoia senza aver disposto nulla circa il destino dei propri dati personali diffusi in rete, è quella di applicare la normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, nella legge sul diritto d'autore e nel Codice Civile, sistematicamente interpretata.

5. *La metamorfosi del concetto di patrimonio*

Come già anticipato, l'altro profilo giuridicamente rilevante sul quale occorre indagare conseguentemente alla diffusione di Internet (e degli strumenti del Web 2.0 soprattutto) concerne la possibilità di affidare i propri dati in formato digitale (foto, video, e-mail, profili virtuali, monete elettroniche e qualsiasi altra informazione personale introdotta nel web) ad una o più persone individuate in vita e designate in un atto di ultima volontà.

Tale problematica risulta essere “tangente ma non perfettamente sovrapponibile”⁶² a quella che, senza alcuna pretesa di esaustività, si è cercato di enucleare nei paragrafi precedenti.

Si è già fatto cenno, alle modalità adottate da alcuni tra i provider più diffusi per far fronte alla gestione post mortem dei dati personali digitali.

È doveroso, a questo punto, focalizzare l'attenzione sulla volontà del soggetto interessato la quale, come si è avuto modo di notare, non sempre risulta valorizzata nei contratti stipulati tra il fornitore del servizio web e l'utente.

Nello specifico, l'analisi che qui si propone è quella di individuare, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, quali strumenti possano adattarsi all'esigenza di lasciare (al termine della vita) un'eredità costituita soprattutto da beni immateriali e che potrebbe, pertanto, definirsi “un'eredità 2.0”.

Tale indagine comporta, tuttavia, la necessità di riferirsi anche ad altri ordinamenti giuridici: in particolare, in quello americano si registrano iniziative rilevanti per la tematica finora descritta.

Innanzitutto, risulta necessario fare chiarezza su due concetti fondamentali dell'analisi: “morte digitale” e “patrimonio digitale”.

Espressioni come morte digitale o morte virtuale sembrerebbero, anche alla luce di quanto precedentemente affermato, un ossimoro: se il dato digitale è perenne, come si può parlare di morte digitale?

È opportuno, pertanto, intenderne il significato rilevante ai fini di tale ricerca.

La locuzione “morte digitale” segnala la scomparsa del dato dall'ambiente digitale in seguito alla sua cancellazione.⁶³

Ne esiste però anche una definizione meno ovvia: con il concetto di “morte digitale” (Digital Death) si intende solitamente indicare l'insieme delle questioni che riguardano i modi in cui è cambiato il rapporto tra l'identità soggettiva e la morte a causa dello sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e mediatiche (a partire dalla diffusione popolare di Internet).⁶⁴

⁶² Sul tema G. RESTA, *La morte digitale*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, Giuffrè, Milano, 2014.

⁶³ Sul tema G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti*, cit.

⁶⁴ Cfr. D. SISTO, *Digital Death: come si narra la morte con l'avvento del web*, in *Trópos*, n. 2, 2016, 34.

Coerentemente all'approccio appena descritto ci si chiede se esistano, in Italia in particolare, strumenti di devoluzione di quello che è stato etichettato "patrimonio digitale"⁶⁵, derivante da un processo di smaterializzazione di ciò che tradizionalmente è concepito come "complesso di beni, mobili e immobili, che una persona (fisica o giuridica) possiede"⁶⁶.

D'altronde è il diritto lo strumento che meglio rispecchia l'evolversi della società, chiamato a colmare le lacune che si creano nel momento in cui determinate situazioni risultano essere sprovviste di regolamentazione, perché mai verificatesi precedentemente e impensabili in un certo momento storico.

Tale processo non è ovviamente immediato ma richiede, a seconda dei casi, un periodo più o meno lungo affinché siano presi in considerazione tutti gli aspetti più importanti della questione da regolare, evitando di lasciare spazi che potrebbero dare adito a opinioni divergenti.

Naturalmente, fino a quando non è il legislatore ad intervenire in uno specifico settore, una preliminare operazione di carattere interpretativo consiste nell'individuare se, tra gli strumenti già vigenti all'interno del sistema giuridico, ve ne siano taluni adattabili alla nuova contingenza e, in caso affermativo, se è necessario mettere in atto qualche piccolo accorgimento.

Quanto descritto è accaduto con lo sviluppo tecnologico in generale e delle tecnologie di Internet in particolare.

Infatti "[...] l'evoluzione tecnologica non si può interrompere o ostacolare, e [che] se decide di cambiare, di stravolgere, di rivoluzionare, lo fa senza domandare il permesso e smantellando anche la tradizione. Ormai tutti si sono resi conto che è in grado di cambiare ogni aspetto della vita".⁶⁷

Tale trasformazione ha travolto anche il complesso di beni appartenenti ad una certa persona in vita, i quali andranno, successivamente, a costituire la massa ereditaria della stessa.

Da un confronto tra i beni che tradizionalmente entrano a far parte dell'asse ereditario (ad esempio un immobile, un gioiello, una somma di denaro) e i beni "digitali" (come profili, *account*, servizi) che pure concorrono a costituire il patrimonio di un soggetto, eventualmente aggiungendosi ai precedenti, emergono alcune sostanziali differenze.

Si tratta di beni di diversa natura che, pertanto, presentano modalità di gestione eterogenee: in particolare, il modo di amministrare dati e informazioni digitali sarebbe meno "noto, chiaro, evidente, visibile e limpido"⁶⁸ rispetto a quanto accade con i beni del mondo reale.

Il patrimonio digitale avrebbe, cioè, quella che G. Ziccardi chiama una "visibilità" minore.

Ciò accade anche per la difficoltà di comprensione del funzionamento del dato informatico, giacché che non tutti sono ancora abituati all'idea di un'eredità digitale.

Non è semplice, effettivamente, raccogliere tutte le informazioni sparse in rete e relative ad una determinata persona a causa del mancato collegamento ai dati anagrafici della stessa, dal

⁶⁵ Cfr. M. CINQUE, *La successione nel "patrimonio digitale": prime considerazioni*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, II, 2012, 645. Altresì, cfr. "Carta per la conservazione del patrimonio digitale", approvata dalla Conferenza Generale dell'Unesco il 17 ottobre 2003, contiene una differente accezione dell'espressione <<patrimonio digitale>>, leggibile in http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/carta_UNESCO_it.pdf. (Sito verificato in data 30 marzo 2022).

⁶⁶ Definizione di patrimonio contenuta in www.treccani.it/vocabolario/patrimonio/. (Sito verificato in data 30 Marzo 2022).

⁶⁷ Cfr. G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti*, cit., 39.

⁶⁸ Ancora G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti*, cit., 42.

momento che un soggetto potrebbe utilizzare differenti identità nel corso del tempo o decidere di non rendere conoscibili alcune notizie su di sé.

Non va poi sottovalutato l'aspetto concernente la mole di dati potenzialmente e realisticamente presenti nel web, quantità per nulla paragonabile al numero di beni materiali che un soggetto può possedere nel mondo fisico.

Altra differenza, posta in evidenza dal Prof. Ziccardi, riguarda la contrapposizione tra la staticità e la dinamicità che caratterizzano, rispettivamente, il patrimonio tradizionale (ben individuabile e visibile) e quello digitale.

L'idea di velocità e istantaneità, tipica della nuova società tecnologica, ha travolto infatti anche il modo di gestire la morte, il lutto e l'eredità.⁶⁹

6. *Il patrimonio digitale online e offline*

In Italia il tema dell'eredità digitale è stato oggetto di interesse quasi esclusivamente del notariato, il quale ha cominciato ad occuparsi della questione a partire dal 2007. In quell'anno venne pubblicato uno studio¹³³ finalizzato a chiarire da un lato quali sorti attendono i beni digitali di defunti che nulla hanno disposto a riguardo, e dall'altro quali strumenti un notaio potrebbe prospettare a chi voglia, in vita, lasciare precise indicazioni.

La ricostruzione effettuata introduce preliminarmente la definizione di credenziali: “qualunque combinazione di caratteri utilizzata per governare l'accesso a risorse elettroniche”⁷⁰.

Successivamente se ne individuano due categorie:

- Credenziali che “consentono l'accesso a risorse *online*”: per questo tipo di credenziali non dovrebbe essere necessario la conservazione diretta in quanto un soggetto legittimato, che succeda al *de cuius* nel contratto d'uso precedentemente stipulato con il gestore del sistema, potrebbe chiedere a quest'ultimo una copia delle credenziali del defunto o credenziali completamente nuove.
- Credenziali che “governano l'accesso ad un computer” (o altri dispositivi fisici) le quali, qualora non comunicate dal *de cuius*, per essere conosciute richiedono l'intervento di esperti del settore (*hackers/crakers*⁷¹).

La modalità di accesso attraverso l'utilizzo di credenziali (di entrambi i tipi sopra riportati) risponde allo scopo di identificare telematicamente il soggetto che ha diritto ad entrare in un determinato sistema/supporto.

⁶⁹ In argomento G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti*, cit.

⁷⁰ Abbondantemente sul tema U. BECHINI, *Password, credenziali e successione mortis causa*, Approvato dalla Commissione di Studi di Informatica Giuridica P11 maggio 2007. Studio n. 6 – 2007/IG.

⁷¹ La differenza tra i due termini sarebbe fondata sullo scopo che anima il soggetto capace di introdursi in sistemi informatici, superandone le misure di protezione. La cultura hacker attribuisce il termine *cracker* a chi agisce a scopo distruttivo; al contrario l'*hacker* sarebbe spinto dall'intento, non malevolo, di superare i limiti posti alla propria libertà informatica con un approccio libertario, creativo e inventivo. G. SARTOR, *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione*, cit., 217 ss.

Pertanto, potrebbe⁷² individuarsi, dal punto di vista della sua natura giuridica, un parallelismo tra la credenziale e il documento di legittimazione che, per legge, ha la funzione esclusiva di identificare l'avente diritto ad una determinata prestazione⁷³.

Conseguentemente, nulla impedirebbe la creazione di un negozio avente ad oggetto il lascito di credenziali a soggetti diversi dal loro titolare, per il tempo successivo alla morte di quest'ultimo.

Ciò che tuttavia va sottolineato è la necessità di distinguere il diritto di accedere ad una risorsa online (attraverso le credenziali di cui si è venuto in qualche modo a conoscenza) dal diritto di proprietà sul contenuto al quale legittimamente si accede: l'uno non implica l'altro.

Allo stesso modo il diritto dominicale sul supporto fisico non attribuisce alcun diritto di accesso al suo contenuto: un pc potrebbe essere oggetto di legato e, contemporaneamente, i documenti contenuti al suo interno potrebbero essere distrutti da un soggetto (diverso dal legatario) a cui il de cuius abbia lasciato precise disposizioni in tal senso.⁷⁴

Viceversa, qualora il defunto non abbia specificato espressamente il destino del contenuto del proprio dispositivo, quest'ultimo (assieme a quanto in esso memorizzato) diventerà di proprietà degli eredi, i quali potranno liberamente disporne.⁷⁵

Potrebbero, tuttavia, derivare questioni problematiche qualora il contenuto del supporto fisico, che passa agli eredi insieme allo stesso, abbia carattere strettamente intimo e personale: si ritiene operante in tal caso la stessa tesi applicata nell'ambito dei rapporti *offline* in materia di ricordi di famiglia.

Secondo quest'ultima, in virtù dell'interesse da tutelare (corrispondente alla preservazione della memoria familiare nonché alla protezione del riserbo) i beni in questione anziché transitare nella proprietà degli eredi sarebbero oggetto di una vocazione anomala a favore dei prossimi congiunti (a prescindere dal loro status di eredi).⁷⁶

È stata avanzata, a tal proposito, una suddivisione del patrimonio digitale in due tipologie: il patrimonio digitale *online* (composto da *account* attivi nel web, accessibili soltanto con determinate chiavi e il loro relativo contenuto) da un lato, quello *offline* (costituito da documenti residenti su dispositivi fisici) dall'altro. Entrambi potrebbero non essere suscettibili di valutazione economica ma possedere soltanto un valore personale-affettivo con la differenza, però, che soltanto il patrimonio *online* deve sottostare alle clausole contrattuali imposte dai *service provider*.⁷⁷

⁷² Sul tema U. BECHINI, *Password, credenziali e successione mortis causa*, cit.

⁷³ Art. 2002 c.c., “Documenti di legittimazione e titoli impropri: le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione”

⁷⁴ In argomento U. BECHINI, *Password, credenziali e successione mortis causa*, cit.

⁷⁵ Sul tema A. MAGNANI, “*L'eredità digitale*”, in *Notariato*, Giuffrè, Milano, 2014.

⁷⁶ Cfr. G. RESTA, *La morte digitale*, cit., 905 ss. Altresi, cfr. Art. 93 l.d.a. n. 633/1941 in materia di corrispondenza epistolare. Cfr. M.D. BEMBO, *Carte, documenti, ritratti, ricordi di famiglia*, in *La successione ereditaria*, a cura di G. Bonilini, Giuffrè, Milano 2009, 782 ss. Altresi, cfr. A. ZACCARIA, *Diritti extrapatrimoniali e successione. Dall'unità al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte*, Cedam, Padova, 1988, 236 ss. Cfr. T. HOEREN, *Der Tod und das Internet – Rechtliche Fragen zur Verwendung von E-mail- und WWW – Accounts nach dem Tode des Inhabers*, in *NJW*, 2005.

⁷⁷ Sul tema M. CINQUE, *La successione nel “patrimonio digitale”: prime considerazioni*, cit. Altresi, cfr. N.J. DOUCH-W. BOUCHER, *E-Legacy: Estate Planning for Digital Assets*, in *Winsconsin Lawyer*, n. 12, dicembre 2010.

7. *Come disporre dell'eredità digitale*

Se un soggetto decide, quindi, di disporre in vita della sua eredità digitale, di quali strumenti può servirsi?

Nel panorama giuridico attuale, se ne possono individuare tre: il testamento, l'istituto dell'esecutore testamentario e il mandato *post mortem exequendum*.

7.1. *Testamento*

La norma che disciplina il testamento nel nostro ordinamento è l'art. 587 del Codice civile.

Tale previsione pare essere compatibile con l'esigenza di decidere le sorti del proprio patrimonio digitale a titolo di eredità o di legato⁷⁸, sia nel caso in cui i beni abbiano un valore economico, sia nel caso in cui rivestano soltanto importanza personale e affettiva.

Infatti, il secondo comma dell'articolo prevede espressamente la possibilità di inserire in un testamento disposizioni di carattere non patrimoniale, anche in via esclusiva (purché sia rispettata la forma testamentaria).

A tal proposito, in dottrina⁷⁹ si distingue la figura del testamento sostanziale, corrispondente al contenuto del primo comma da quella del testamento formale, coincidente con il comma secondo. Pertanto, la tesi maggioritaria è concorde nel ritenere che disposizioni non espressamente previste dal legislatore (come, appunto, quelle concernenti i beni di natura digitale) possano formare ciò che è chiamato il contenuto "atipico" del testamento.⁸⁰

Si tratta, in ogni caso, di "un negozio unilaterale non recettizio, espressione della volontà del testatore, al di là degli aspetti patrimoniali o non patrimoniali".⁸¹

È stata, però, messa in evidenza l'impossibilità di utilizzare lo strumento del testamento al fine di inserire la lista delle credenziali che un soggetto voglia lasciare, *post mortem*, ad un soggetto predeterminato.

In tal caso, "ci si porrebbe irrimediabilmente alla mercé del più lesto a richiedere la pubblicazione".⁸²

⁷⁸ Cfr. l'art. 588 c.c. "Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare".

⁷⁹ Cfr. G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, a cura di A. Ferrucci-C. Ferrentino, I, Giuffrè, Milano, 2008, 728 ss.

⁸⁰ Tra coloro che vi aderiscono cfr. CICU, *Testamento*, Giuffrè, Milano, 1969; cfr. DELLE MONACHE, *Testamento. Disposizioni generali*, nel *Commentario Schlesinger*, Giuffrè, Milano, 2005. Cfr. BONILINI, *Le disposizioni non patrimoniali. Introduzione*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da Bonilini, II, Giuffrè, Milano, 2009.

⁸¹ Cfr. A. MAGNANI, "L'eredità digitale", *cit.*, 530.

⁸² Cfr. U. BECHINI, *Password, credenziali e successione mortis causa*, *cit.* 6. Cfr. l'art. 620 c.c. *Pubblicazione del testamento olografo*. Cfr. N. DI STASIO, *Il mandato post mortem exequendum*, in *Fam. pers. succ.*, 2011.

7.2. *Esecutore testamentario*

Un altro strumento, strettamente collegato a quello del testamento, a disposizione del soggetto che voglia devolvere il proprio patrimonio digitale, è l'istituto dell'esecutore testamentario, anch'esso disciplinato dal Codice Civile agli artt. 700 e ss.

In particolare, l'art. 700 c.c., rubricato "Facoltà di nomina e di sostituzione" prevede al primo comma: "*Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione*".

La figura dell'esecutore testamentario è stata definita come quella di un "amministratore pubblico di interessi privati"⁸³, trattandosi di un soggetto designato dal testatore e legato a quest'ultimo da un rapporto di fiducia, il quale riveste un ruolo da intermediario.

Quest'ultimo è chiamato, dopo aver accettato espressamente l'incarico ricevuto, a mettere in atto quelle che sono le specifiche volontà del *de cuius* in maniera precisa e puntuale: ai sensi dell'art. 703, comma 1 c.c. egli deve, infatti, "curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto" e "a tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte"⁸⁴ (possesso limitato nel tempo ai sensi di legge).

L'amministrazione dei beni del defunto deve ispirarsi al tradizionale principio della diligenza del "buon padre di famiglia", potendo compiere gli atti necessari a portare a termine il compito assegnatogli.⁸⁵

Giacché la nomina dell'esecutore testamentario può accompagnare anche le disposizioni testamentarie non aventi carattere patrimoniale, nulla vieta di utilizzare quest'istituto per consentire, alla persona che più si ritenga capace di farlo, di gestire i propri dati in formato digitale. Invero, tali informazioni hanno spesso valore non economico ma presentano carattere esclusivamente personale.

L'utilizzo sopra descritto potrebbe avere la funzione di rivitalizzare l'istituto, scarsamente impiegato nell'ordinamento italiano e, al contrario, largamente diffusosi nei sistemi di *common law* (a cui, come visto precedentemente, appartengono la maggior parte delle legislazioni nazionali dei *provider*).

Un ulteriore incentivo alla nomina di un esecutore testamentario potrebbe essere rappresentato dal fatto di incaricare un soggetto ad eseguire le disposizioni del defunto concernenti il patrimonio digitale che abbia, allo stesso tempo, la capacità di comunicare (nella loro lingua) con i gestori dei servizi web di cui il testatore era titolare.⁸⁶

⁸³ Cfr. A. MAGNANI, "L'eredità digitale", *cit.*, 532.

⁸⁴ Art. 703, comma 2 c.c.

⁸⁵ Precisamente l'art. 703, comma 4 c.c. sancisce: "L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi".

⁸⁶ In argomento M. CINQUE, *La successione nel "patrimonio digitale": prime considerazioni*, *cit.*

7.3. *Il mandato post mortem exequendum*

Esiste un terzo strumento giuridico che si è proposto da più parti⁸⁷ di utilizzare per la devoluzione dell'eredità digitale: il mandato *post mortem exequendum* (o con effetti *post mortem*).

Il mandato si configura *ex lege* come il “contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra”⁸⁸.

In realtà la morte del mandante è individuata dalla legge come causa di estinzione del contratto⁸⁹, ma è pur vero che: “*Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi [...] non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.*”⁹⁰

Si tratterebbe di un contratto con il quale il mandante (in tal caso il *de cuius*) conferirebbe al mandatario (una persona di fiducia da lui scelta in vita) un incarico consistente nel disporre di determinati beni digitali secondo la sua volontà (lasciandogli precise indicazioni in tal senso).

La particolarità sarebbe rappresentata dal fatto che il mandatario eseguirà il compito attribuitogli, dopo la morte del mandante (evento che, di regola, comporta l'estinzione del mandato stesso).

Anche se la dottrina⁹¹ e la giurisprudenza⁹² prevalenti ritengono derogabile, per volontà delle parti, la regola *mandatum morte finitur* (sulla base del fatto che la legge stessa detta espressamente alcune eccezioni) ci sono autori che non riconoscono la figura del mandato *post mortem exequendum*.

L'opinione dominante resta, tuttavia, quella di far dipendere la validità o meno di questo tipo di contratto dalla natura dell'attività che il mandatario si impegna a svolgere:

- dovrà trattarsi di un'attività di natura non patrimoniale (o, al massimo, di una mera esecuzione di un'attribuzione patrimoniale già perfezionata in vita dal mandante);
- tale attività non dovrà essere, di regola, dispositiva di diritti;
- dovrà consistere nell'attribuzione dell'incarico di svolgere atti materiali e/o giuridici per conto del mandante dopo la sua morte.

In dottrina è stata sollevata, però, un'eccezione: il mandato *post mortem exequendum* sarebbe l'equivalente di un patto successorio, vietato dalla legge e pertanto nullo ex art. 458 c.c.⁹³

Al fine di superare questa censura si è precisato che il mandato *post mortem exequendum* non implica la successione del mandatario al mandante⁹⁴.

⁸⁷ Cfr. A. MAGNANI, “*L'eredità digitale*”, *cit.*, 530 ss. Altresì G. RESTA, *La morte digitale, cit.*, 919. Ancora F. CRISTIANI, *Il diritto alla protezione dei dati personali oltre la vita nell'era digitale cit.*, 2042 ss.

⁸⁸ Art. 1703 c.c.

⁸⁹ Art. 1722, n. 4) c.c.

⁹⁰ Art. 1723, comma 2 c.c.

⁹¹ Cfr. L. COVIELLO, *Il mandato post mortem*, in *Riv. dir. civ.*, 1930. D. BARBERO, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, Torino, 1965. Altresì, cfr. C. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Giuffrè, Milano, 2013; cfr. A. LUMINOSO, *Mandato, commissione e spedizione*, Giuffrè, Milano 1984.

⁹² Cfr. Cass. 10 agosto 1963, n. 2278. Cass. 24 aprile 1965, n. 719. Cass. 9 maggio 1969, n. 1584.

⁹³ “Divieto di patti successorii”: Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi.

⁹⁴ Sentenza Cass. 25 marzo 1993, n. 3602, in *Foro it.*, 1995, I, 1613.

Tra l'altro dottrina⁹⁵ e giurisprudenza⁹⁶ hanno individuato altre due tipologie di mandato *post mortem*, ulteriori rispetto a quella appena descritta.

Il mandato *post mortem, tout court*, si distinguerebbe da quello *exequendum* per il suo oggetto, costituito dal trasferimento di diritti dal *de cuius* a terzi.

In realtà, non si tratterebbe di un vero e proprio contratto di mandato in quanto l'incarico sarebbe conferito per testamento, negozio unilaterale anziché bilaterale (come, appunto, si configura il mandato).

Il mandato *mortis causa*, anch'esso conferito per testamento, è quel tipo di mandato concluso in vita dal mandante al fine di attribuire uno o più beni a causa di morte. Si tratta, pertanto, di una fattispecie invalida per l'impossibilità di stabilire attraverso un contratto l'attribuzione a terzi di beni appartenenti al mandante.

Si distinguono due ipotesi che prevedono l'utilizzo di questo strumento, a seconda dello scopo che il mandante vuole raggiungere.⁹⁷

Se l'intento è quello di far conoscere direttamente le credenziali ad un soggetto predeterminato, insieme alle istruzioni da eseguire per il momento del proprio decesso, ben si potrebbe utilizzare il mandato *post mortem exequendum*, a patto che ne siano rispettate le caratteristiche sopra elencate; dal punto di vista dell'oggetto, infatti, non si rinviene nessun divieto di carattere generale circa la volontà di far conoscere a terzi le credenziali di accesso a servizi telematici.

Il mandante dovrà, tuttavia, avere cura di aggiornare la lista delle credenziali che decide di devolvere: queste ultime sono, o dovrebbero essere (per motivi di sicurezza), suscettibili a periodiche modifiche.

Qualora, invece, si voglia legittimare una persona a ricevere le credenziali dal gestore del servizio, lo stesso strumento potrebbe servire per individuare un mandatario a cui attribuire l'incarico di ottenere, dopo la morte del mandante, le credenziali di accesso dal *provider*.

In conclusione, da un confronto tra lo strumento del testamento e quello del mandato *post mortem exequendum*, risaltano due aspetti che potrebbero far propendere verso l'utilizzo del secondo rispetto al primo.

In effetti, se si decide di disporre della propria eredità digitale con il mandato *post mortem exequendum* non ci sono vincoli di forma da osservare (anche se si ritiene preferibile quella scritta) e, inoltre, il *de cuius* vedrà maggiormente tutelata la propria riservatezza (essendo le informazioni trasmesse unicamente al mandatario). Per contro, si è messa in evidenza la difficoltà di conoscere e sanzionare l'eventuale inadempimento del mandatario, dovendo, tra l'altro, tenere conto delle limitazioni poste alla natura delle attività oggetto di mandato.

⁹⁵ Sul tema S. PALAZZO, *Trattato della successione e dei negozi successori*, Utet, Torino 2012.

⁹⁶ Cfr. sent. Cass. 4 ottobre 1962, n. 2804, in Foro it., 1976, I, 4, 49.

⁹⁷ Cfr. U. BECHINI, *Password, credenziali e successione mortis causa, cit.*, 6 ss. Sul tema M. IEVA, *I fenomeni cd parasuccessori*, in *Donazioni e successioni*, a cura di P. Rescigno, Cedam, Padova, 1994.

7.4. *Rischi connessi alla devoluzione dell'eredità digitale*

In merito alla possibilità di disporre della propria eredità digitale con uno dei tre strumenti sopra enucleati, resta in ogni caso il rischio che il *provider* della piattaforma digitale (di cui si è servito in vita il defunto) non riconosca al mandatario o al soggetto designato nel testamento la possibilità di conoscere le credenziali di accesso, rifiutandosi di applicare la normativa italiana (fatta salva l'ipotesi in cui il *de cuius* abbia stilato un vero e proprio inventario delle stesse, facendole conoscere direttamente alla persona di fiducia prescelta).⁹⁸

Infatti, qualora si utilizzi la forma del testamento per designare un soggetto che si desidera gestisca i propri dati digitali dopo la morte, potrebbero sorgere difficoltà di attuazione e, in presenza di operatori stranieri, di individuazione della legge applicabile nonché dell'autorità giudiziaria competente.

La risoluzione di simili questioni richiederebbe del tempo, circostanza contrastante con la necessità di tempistiche al contrario molto ristrette per dare soluzione alle problematiche nascenti dalla materia in oggetto.

Le stesse complessità, di ordine pratico, potrebbero sorgere nel caso si opti per uno degli altri strumenti messi a disposizione dall'ordinamento.

Sarebbe allora preferibile la scelta di utilizzare lo strumento configurato dalla società *Google* (*Death Manager*) con il quale stabilire, contrattualmente, la decisione di distruggere tutti i dati dopo la morte del titolare o la consegna degli stessi alla persona di fiducia previamente individuata.

In tal caso, il *provider*, prevedendo egli stesso tale opportunità, non potrà rifiutarsi di comunicare il contenuto elencato dall'utente a chi scelto come amministratore della propria identità digitale *post mortem*.

D'altronde, nel caso in cui vi sia una violazione contrattuale da parte del gestore parrebbe azionabile, da parte degli eredi, un contenzioso.

Viceversa, non sarebbe tutelabile il mancato rispetto della volontà del defunto da parte della persona da lui nominata, ma il rapporto di fiducia alla base della scelta dovrebbe essere sufficiente ad evitare una simile ipotesi.

In ogni caso, potrebbe prospettarsi l'ipotesi di trasmissione delle credenziali ad una persona di fiducia senza aver previsto alcun tipo di regolamentazione (semplicemente esprimendole le proprie volontà sulla loro gestione *post mortem*). In questa eventualità, la persona in possesso delle chiavi di accesso potrebbe entrare nel sistema e conoscere le informazioni del defunto sulla base di un comportamento concludente di quest'ultimo, cioè la consegna (in vita) delle credenziali.

8. *Il valore delle disposizioni digitalizzate di ultima volontà*

Nell'ipotesi, che risulta la più frequente, in cui nulla si sia previsto circa il destino del proprio patrimonio digitale dopo la vita, troverebbe applicazione l'art. 2-terdecies d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs 101/2018, le disposizioni della l. n. 633/1941 e l'art. 10 c.c. (Sempre con il

⁹⁸ Sul tema F. CRISTIANI, *Il diritto alla protezione dei dati personali oltre la vita nell'era digitale*, cit.

rischio, nascente dalla natura delocalizzata di Internet, di mancata effettività). In assenza di disposizioni, l'ordinamento italiano riconosce agli eredi il diritto a ricevere la corrispondenza diretta al defunto.

Sulla base di tale previsione, si ritiene che nulla vieti agli eredi di accedere anche alla corrispondenza già pervenuta, sempre fatta salva contraria manifestazione di volontà del defunto.

Il principio appena enucleato pare applicabile *de plano* anche alle risorse digitali, sia residenti su dispositivi fisici che disponibili *online*.⁹⁹

Probabilmente è proprio per questo motivo che tra i gestori di servizi informatici si registra una crescente tendenza a rendere edotti gli utenti circa l'opportunità di decidere, in vita, le sorti del proprio patrimonio digitale e riguardo alla necessità di individuare una o più persone di fiducia a cui affidarlo per il periodo successivo alla morte.

Le società più diffuse su scala mondiale hanno, infatti, predisposto interfacce utente finalizzate non soltanto ad informare ma anche a pubblicizzare servizi di *estate planning*.¹⁰⁰

Un'altra motivazione che spinge a sollecitare una decisione in tal senso discende dalla circostanza che non sarebbe una soluzione praticabile per i *provider* che operano in tutto il mondo concepire un sistema di regole interno, che tenga conto del diritto successorio di tutti i Paesi.

Allo stesso tempo, però, è anche forte l'esigenza di sottrarsi a liti giudiziarie dispendiose.

In pratica tali siti offrono, dietro pagamento (anche se di recente si sono diffusi siti gratuiti), un'opera di conservazione sicura delle credenziali che l'utente intende lasciare ai posteri e la loro comunicazione a colui o colei che si sono designati come depositari delle stesse, non appena venga comunicato il decesso del fruitore del servizio.

I vantaggi sono evidenti: con una modesta somma di denaro ed un semplice *click* si potrebbero risolvere tutti i problemi fin qui esposti che l'eredità digitale comporterebbe.

Non bisognerebbe più domandarsi quale strumento giuridico sia il più adatto alla devoluzione del patrimonio digitale, magari rivolgendosi a notai esperti, in quanto basterebbe acquistare un contenitore (altrettanto digitale) in cui racchiuderlo; in tal modo si avrebbe la sicurezza che esso sia custodito e spedito al prescelto come successore nel mondo virtuale.

In realtà, tale pratica porta con sé una serie di rischi di cui l'utente deve essere messo in guardia, in modo da effettuare una scelta consapevole.

Il primo punto debole ha a che fare con il fatto che, una volta consegnate le credenziali da custodire, deve poi prestarsi attenzione al loro aggiornamento. Questa problematica è stata già evidenziata precedentemente: infatti essa non deriva esclusivamente dall'utilizzo di questo tipo di servizi ma accomuna tutte le ipotesi in cui un soggetto stili un inventario delle password affidate a terzi, a prescindere dallo strumento scelto per farlo.

Anche il soggetto designato come destinatario delle informazioni digitalizzate potrebbe dover essere cambiato: non va sottovalutata l'ipotesi, realistica, della sua premorienza.

Ulteriore criticità potrebbe ravvisarsi nell'affidabilità del servizio offerto: una società *online* potrebbe fallire allo stesso modo di qualsiasi altra e, di conseguenza, chiudere il proprio sito web con il rischio di perdere tutte le informazioni ivi depositate.

⁹⁹ Sul tema U. BECHINI, *Password, credenziali e successione mortis causa*, cit.

¹⁰⁰ Trad. lett. "programmazione, pianificazione dell'eredità".

I prodotti di quella che è stata definita “*Digital Death Industry*”¹⁰¹ vanno, tuttavia, inquadrati all’interno di ciascun ordinamento giuridico per valutarne la compatibilità con le norme di diritto positivo.

Per quanto concerne il diritto italiano, disposizioni di questo tipo (che abbiano ad oggetto un patrimonio digitale avente valore economico) sono da considerare invalide: sarebbero colpite dalla sanzione di nullità sancita dal divieto di patti successori ex art. 458 c.c.

Se ne deduce la validità, al contrario, qualora abbiano ad oggetto un patrimonio digitale di carattere esclusivamente personale/affettivo.¹⁰²

In tal caso, infatti, lo scopo perseguito dall’utente sarebbe quello di assicurare la mera amministrazione della propria identità in rete, integrando una lecita ipotesi di mandato *post mortem exequendum* (delle cui condizioni di validità si è già discusso in precedenza).

Tale scelta di gestione dei propri beni digitali potrebbe paragonarsi ad esempi validi di mandato *post mortem exequendum* quali: l’attribuzione dell’incarico ad una persona di fiducia di provvedere alla cremazione delle proprie spoglie, alla pubblicazione di un’opera dell’ingegno inedita¹⁸⁷ o alla divulgazione dell’epistolario.¹⁰³

L’esercizio di questo diritto sarebbe, inoltre, compatibile con la disciplina dettata in materia di protezione dei dati personali configurandosi come estrinsecazione dell’autodeterminazione informativa.¹⁰⁴

La consapevolezza dell’eventuale invalidità delle determinazioni di tal genere è testimoniata dal fatto che nei siti web che sponsorizzano i servizi sopra descritti c’è una chiara volontà, da parte delle società, di cautelarsi.

Le condizioni contrattuali chiedono all’utente di garantire la conformità di tale trasferimento ai principi del diritto successorio senza danneggiare terzi soggetti. Queste informazioni, tra l’altro, non sono presenti nella *homepage* del sito (quasi sempre visualizzata dall’utente) ma in pagine meno visibili.

Tutto questo porta con sé il rischio che si formi nella mente dell’utilizzatore l’idea sbagliata di aver efficacemente disposto dei propri beni digitali, senza avvertire la necessità di ricorrere ad ulteriori strumenti strettamente giuridici.¹⁰⁵

9. *Rilievi Conclusivi*

Dallo studio sin qui condotto, è possibile inquadrare le situazioni prospettabili in tema di patrimonio digitale, raggruppandole come segue¹⁰⁶:

¹⁰¹ Cfr. M. CINQUE, *La successione nel “patrimonio digitale”: prime considerazioni*, cit., 652.

¹⁰² Cfr. G. RESTA, *La morte digitale*, cit., 918 ss. Altresì, M. CINQUE, *La successione nel “patrimonio digitale”: prime considerazioni*, cit., p. 653. Cfr. G. BONILINI, *Iscrizione a società di cremazione e mandato post mortem*, in *Fam. pers. succ.*, 2007, 524 ss. Cfr. M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, Napoli, 1976, 140 ss.

¹⁰³ Ai sensi dell’art. 93 l.d.a. n. 633/1941.

¹⁰⁴ Art. 6, Dichiarazione dei diritti di Internet.

¹⁰⁵ Sul tema M. CINQUE, *La successione nel “patrimonio digitale”: prime considerazioni*, cit.

¹⁰⁶ In argomento G. ZICCARDI, *Il libro digitale dei morti*, cit.

1. La volontà è espressa all'interno dell'ambiente digitale, grazie alla predisposizione, da parte del detentore dei beni digitali, di uno strumento che consenta all'utente di scegliere se nominare una persona che in futuro avrà accesso a tali beni (in tal caso dovrà indicarla specificamente); in alternativa il titolare del patrimonio digitale potrà conferire al *provider* l'incarico di eliminare i suoi beni dopo la morte. Queste previsioni dovrebbero, però, essere sorrette da iniziative legislative che stabiliscano anche la loro prevalenza o meno rispetto ad altre istruzioni.

2. Il *provider* non predispone alcuno strumento che permetta all'utente di manifestare la propria volontà o, qualora esistente, l'utente stesso decide di non avvalersene; in tal caso avrà a disposizione le altre soluzioni legalmente applicabili.

3. Non sono presenti istruzioni lasciate dal defunto né in formato digitale né documentale: saranno le condizioni del contratto stipulato tra utente e *provider* a stabilire l'accessibilità, da parte di terzi, ai beni costituenti il patrimonio digitale.

Per questi motivi, la soluzione privilegiata sembra essere, anche alla luce di quanto sopra esposto, quella di decidere, in vita, quali sorti attribuire al proprio patrimonio digitale (con uno degli strumenti per ora a disposizione) giacché, almeno di regola, la volontà espressa del *de cuius* è presa in considerazione come ipotesi prevalente su tutte le altre.

Ciò è quanto sembra suggerire anche il Consiglio Nazionale del Notariato¹⁰⁷. Difatti, in tal modo, una volta disposto chi sia il soggetto prescelto e preventivamente indicato, sarà costui a sostituirsi al defunto e a mettere in atto la sua volontà.

Non si tiene conto, tuttavia, che questa sorta di *escamotage* contrasterebbe con le condizioni generali di contratto predisposte dal gestore del servizio, le quali sarebbero pertanto violate.

Potrebbe allora ipotizzarsi un obbligo, imposto al *provider* attraverso regole uniformi predisposte in tutti gli stati nordamericani, di prevedere necessariamente all'interno del proprio sito *web* la possibilità di disporre dei propri beni digitali.

Di conseguenza, il gestore diventerebbe mandatario di un mandato *post mortem exequendum* di cui il mandante-*de cuius* abbia, nel momento in cui ha creato l'*account*, già dato specifiche indicazioni sul destino del proprio patrimonio digitale (sempre che la natura dell'attività da compiere sia suscettibile di essere oggetto di tale tipologia di mandato).¹⁰⁸

ABSTRACT

Che destino avrà l'intera mole di dati personali sparsi nella rete di Internet, dopo la morte dei soggetti a cui appartengono?" Si tratta di un quesito di ampia portata, per analizzare il quale è necessario confrontarsi con molteplici realtà e discipline, non esclusivamente giuridiche. L'utente è diventato il principale protagonista del web e, soprattutto, fonte primaria delle informazioni ivi reperibili. Il presente lavoro analizzerà il contrasto esistente tra la finitezza della vita reale e l'eternità che, al contrario, caratterizza l'infinito universo della rete.

What will be the fate of the whole mass of personal data scattered over the Internet, after the death of the subjects to whom they belong?". This is a wide-ranging question, which needs to be analysed in the

¹⁰⁷ Cfr. il n. 4 del decalogo del notariato.

¹⁰⁸ Sul tema M. CINQUE, *La successione nel "patrimonio digitale": prime considerazioni*, cit.

light of multiple realities and disciplines, not only legal ones. The user has become the main protagonist of the web and, above all, the primary source of the information available there. This paper will analyse the contrast between the finiteness of real life and the eternity that, on the contrary, characterises the infinite universe of the web.

PAROLE CHIAVE

Eredità digitale, testamento digitale, dato informatico, web 2.0.

KEYWORDS

Digital inheritance, digital legacy, digital data, web 2.0